

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/309/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95** 2

Regolamento (CE) n. 748/2001 della Commissione del 18 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 30

- ★ **Regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 32

- ★ **Regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 35

Regolamento (CE) n. 751/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 38

Regolamento (CE) n. 752/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele 40

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 753/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	42
Regolamento (CE) n. 754/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	44
Regolamento (CE) n. 755/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	46
Regolamento (CE) n. 756/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	48
Regolamento (CE) n. 757/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	50
Regolamento (CE) n. 758/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000	52
Regolamento (CE) n. 759/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	53
Regolamento (CE) n. 760/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	55

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/310/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1016]

56

2001/311/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2001, che modifica per la settima volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1017]

62

2001/312/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2001, recante modifica della decisione 2000/574/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1019]

66

2001/313/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2001, recante seconda modifica della decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1027]

67

2001/314/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 10 aprile 2001, relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dal Lussemburgo a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1045]	68
2001/315/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1090]	69
2001/316/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 aprile 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afra epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1121]	72
2001/317/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afra epizootica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1116]	74
2001/318/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afra epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1134]	75
<hr/>	
Rettifiche	
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97 (GU L 90 del 30.3.2001)	76

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001
recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea

(2001/309/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

ricordando la decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell'Unione europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dev'essere nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa.
- (2) Nella riunione del 26 marzo 2001 il comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa hanno raccomandato di nominare il gen. Hägglund presidente del comitato militare dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il generale Gustav Hägglund, nato il 6 settembre 1938 a Viborg, è nominato presidente del comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001**

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria⁽¹⁾, la Repubblica araba d'Egitto⁽²⁾, il Regno hascemita di Giordania⁽³⁾, la Repubblica araba siriana⁽⁴⁾, dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽⁵⁾ prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁶⁾, completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità⁽⁷⁾, prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della

Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽⁸⁾ ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

- (4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro⁽⁹⁾, tra la Comunità europea e l'Egitto⁽¹⁰⁾ e tra la Comunità europea e Israele⁽¹¹⁾.
- (5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli⁽¹²⁾ prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.
- (6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra⁽¹³⁾, e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina⁽¹⁴⁾, il Regno del Marocco⁽¹⁵⁾, lo Stato d'Israele⁽¹⁶⁾, dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(1) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
(2) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
(3) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
(4) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
(5) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
(6) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
(7) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

(8) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
(9) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
(10) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
(11) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.
(12) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
(13) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(14) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(15) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(16) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

- (7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ⁽²⁾.
- (8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ⁽³⁾. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.
- (9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.
- (10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.
- (11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.
- (12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.
- (13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾ ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.
- (16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).

⁽³⁾ GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

- (17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ⁽¹⁾.
- (18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.
- (19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ⁽²⁾, prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o quantitativi di riferimento

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania, della Siria, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Turchia, di Malta e di Cipro, elencati agli allegati I — XI, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei

contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

1. Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I — III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII oppure di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

2. L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario di cui all'allegato XI, numero d'ordine 09.1417, per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

⁽¹⁾ GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.
2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:
- a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;
- b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;
- c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;
- d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;
- e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾, in appresso denominato il «comitato».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

ALGERIA

Contingenti tariffari

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	71 71 71 71	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione
09.1003	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98 ex 2204 29 99	 71 79 80 10 71 79 80 10 30 10 30 10 10 10 30 10 30 10 30	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione

ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1135	0603 10 10 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 20		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Rose Gladioli Crisantemi Garofani	dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 31.5	3 000	Esenzione
09.1136	0603 10 30 0603 10 80		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Orchidee e altri fiori	dal 15.10 al 14.5	2 000	Esenzione
09.1115	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	120 000	Esenzione
09.1116	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	168 757	Esenzione ⁽¹⁾
09.1189	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.10	5 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁴⁾
09.1190				dall'1.11 al 31.3	145 676 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁴⁾
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5	7 840	Esenzione
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	120	Esenzione
09.1111	ex 0705 11 00	10	Insalata «iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.11 al 31.12	120	Esenzione
09.1139	0707 00		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1137	0707 00 05		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.5	5 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁵⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
09.1132	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.11 al 31.5	5 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1133				dall'1.10 al 20.4	5 600 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁶⁾
09.1141	0709 40 00 ex 0709 51 10 0709 51 30 0709 51 50 ex 0709 51 90 0709 70 00 ex 0709 90	90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi, esclusi i funghi coltivati Spinaci tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) Altri ortaggi o legumi, escluse le zucchine della sottovoce 0709 90 70, abelmosco e le cipolle selvatiche della sottovoce ex 0709 90 90	dall'1.1 al 31.12	8 960	Esenzione
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 e ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12	6 720	Esenzione
09.1121	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	380 800	Esenzione ⁽¹⁾
09.1122				dall'1.12 al 31.5	300 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁷⁾
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	168 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11 al 28/29.2	110 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁸⁾
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 584	Esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12	10 440	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	9 899	Esenzione
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	37 640	Esenzione
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	11 292	Esenzione
09.1107	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	72 72 72 72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1131	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	72 79 80 10 72 79 80 10 30 10 30 10	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	95 200 hl	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1131 (segue)	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	10 30				
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(²) Nell'ambito di questi contingenti tariffari, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore ai seguenti prezzi d'entrata concordati tra la Comunità europea e il Marocco:

a) per i pomodori, 461 EUR/t dal 1° ottobre al 31 marzo;

b) per i cetrioli, 449 EUR/t dal 1° novembre al 31 maggio;

c) per i carciofi, 571 EUR/t dal 1° novembre al 31 dicembre;

d) per le zucchine:

— 424 EUR/t dal 1° al 31 gennaio, dal 1° al 20 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC in quanto più favorevole del prezzo d'entrata concordato;

e) per le arance: 264 EUR/t dal 1° dicembre al 31 maggio;

f) per le clementine: 484 EUR/t dal 1° novembre a fine febbraio.

(³) Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, come indicato nella nota a piè di pagina (²), il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(⁴) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1116.

(⁵) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1139.

(⁶) Esenzione anche dal dazio ad valorem, per il periodo dall'1.11 — 20.4, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1132.

(⁷) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1121.

(⁸) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1129.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0005	ex 0602		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); escluse le rose della sottovoce 0602 40	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0020	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	168	Esenzione
18.0035	ex 0704 0705 0706		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0070	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	3 360	Esenzione
18.0075	0711 10 00 0711 40 00 ex 0711 90		Cipolle, cetrioli e cetriolini, altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0085	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle e le olive	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0115	0804 20		Fichi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0127	ex 0805 10 80 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 30 10 ex 0805 30 90	90 99 99 99 99 91, 99 99 91, 99	Arance, diverse da quelle fresche Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, diversi da quelli freschi Limoni e limette, diversi da quelli freschi	dall'1.1 al 31.12	1 120	Esenzione (*)
18.0147	0809 10 00 0809 20 0809 30		Albicocche fresche Ciliege fresche Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	dall'1.1 al 31.12	7 560	Esenzione
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	10 10	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	7 200	Esenzione
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12	960	Esenzione

(*) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1218	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1 al 31.12	50	Esenzione
09.1211	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 000 ⁽¹⁾	Esenzione
09.1213	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	16 800 ⁽¹⁾	Esenzione
09.1219	0711 20 10		Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽²⁾	dall'1.1 al 31.12	10	Esenzione
09.1207	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	35 123 ⁽¹⁾	Esenzione ⁽³⁾
09.1201	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	20 20 10	Preparazione conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1215	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	dall'1.1 al 31.12	2 500 ⁽⁴⁾	Esenzione
09.1220	2003 20 00		Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	5	Esenzione
09.1203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	5 160	Esenzione
09.1217	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	73 73 73 73	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Coteaux de Tebourda, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1209	2204 10 19		Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12	179 200 hl	Esenzione
	2204 10 99		Altri vini di uve fresche			
	2204 21 10					
	2204 21 79					
	ex 2204 21 80	73				
		79				
		80				
	2204 21 83					
	ex 2204 21 84	10				
		73				
		79				
		80				
	ex 2204 21 94	10				
		30				
	ex 2204 21 98	10				
		30				
	ex 2204 21 99	10				
		2204 29 10				
		2204 29 65				
ex 2204 29 75	10					
	2204 29 83					
ex 2204 29 84	10					
	30					
ex 2204 29 94	10					
	30					
ex 2204 29 98	10					
	30					
ex 2204 29 99	10					

(¹) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

(³) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(⁴) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnellate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnellate dall'1.1.2005.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate	dall'1.1 al 31.12	1 120 (¹)	Esenzione
18.0125	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche	dall'1.1 al 31.12	1 680 (¹)	Esenzione
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 240 (¹)	Esenzione (²)

(¹) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(²) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingenziale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingenziale
09.1705	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	109 760	Esenzione
09.1703	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate	dall'1.2 al 15.5	12 120	Esenzione
09.1709	ex 0708 20 00	10, 20	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	dall'1.11 al 30.4	7 680	Esenzione
09.1701	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	5 880	Esenzione
09.1707	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.7 al 30.6	7 840	Esenzione ⁽¹⁾
09.1711				dall'1.12 al 31.5	8 000 ⁽²⁾	⁽³⁾

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingenziale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

⁽³⁾ Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1707.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0030	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 31.5	1 920	Esenzione
18.0040	ex 0707 00 05	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	120	Esenzione ⁽¹⁾
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione ⁽¹⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0090	ex 0712 90 90	20	Agli secchi	dell'1.1 al 31.12	1 200	Esenzione
18.0140	ex 0807 19 00	10, 91	Altri meloni di peso pari o inferiore a 600 g, freschi	dall'1.1 al 31.3	120	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingente tariffario**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1152	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.10	56	Esenzione

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio quantitativo di riferimento
18.0040	ex 0707 00 05	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	120	Esenzione ⁽¹⁾
18.0140	ex 0807 19 00	10, 91	Altri meloni di peso pari o inferiore a 600 g, freschi	dall'1.1 al 31.3	120	Esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	840	Esenzione

ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	19 500	Esenzione
09.1341	0603 10 80		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 15.4	5 000	Esenzione
09.1351	0603 90 00		Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1309	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	22 400	Esenzione
09.1342	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (*)
09.1335	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5	13 400	Esenzione
09.1311	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.3	1 120	Esenzione
09.1313	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.11 al 31.3	336	Esenzione
09.1317	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.4	6 832	Esenzione
09.1321	ex 0709 40 00	10	Sedani, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	13 000	Esenzione
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	8 900	Esenzione
09.1343	0709 90 90 0810 90 85		Altre frutta fresche e altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	2 240	Esenzione
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1344	0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90		Pomodori, carote e altri ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1323	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.7 al 30.6	200 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	21 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1345	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dal 15.3 al 30.9	14 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1315	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	7 700	Esenzione ⁽¹⁾
09.1346	ex 0805 30 90	11, 19	Limette fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1327	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dall'1.4 al 15.6	9 400	Esenzione
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	11 400	Esenzione
09.1339	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11 al 31.3	2 600	Esenzione
09.1337	ex 0812 90 20	10	Arance tritate, provvisoriamente conservate	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione
09.1355	1704 90 30		Cioccolato bianco	dall'1.1 al 31.12	100	70 % del dazio specifico
09.1356	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1357	ex 1901 10 00 ex 1901 90 99 ex 2106 10 80 ex 2106 90 98	22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 14, 20, 52, 56, 80, 84 20 23, 27, 33, 37, 43, 47	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, contenenti latte e prodotti lattiero-caseari	dall'1.1 al 31.12	100	70 % dell'elemento agricolo
09.1358	1904		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	dall'1.1 al 31.12	200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1359	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 500	Esenzione
09.1348	2004 90 98		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 68	10 10 10 13 30 30	Fette di mela, pera, albicocca o pesca e miscugli di frutta tagliate a fette, fritti in olio	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	180	Esenzione
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	250	Esenzione
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	92 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	22 400	Esenzione ⁽¹⁾
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1 al 31.12	10 200	Esenzione
09.1352	2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99	79, 80 79, 80 10, 79, 80 10, 79, 80 10, 30 10, 30 10	Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	1 610 hl	Esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, per il periodo 1° dicembre — 31 maggio, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Israele. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0060	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	1 440	Esenzione
18.0120	0804 40 00		Avocadi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	37 200	Esenzione
18.0130	ex 0806 10 10	91, 99	Uve da tavola, fresche	dal 15.5 all'11.7	2 280	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione
18.0160	ex 0812 90 95	11, 20	Altri agrumi, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1.1 al 31.12	1 320	Esenzione
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	16 440	Esenzione
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dall'1.1 al 31.12	2 400	Esenzione
18.0220	ex 2008 30 91	11, 12, 13, 19, 91, 92	Pompelmi e pomeli, polpe di agrumi e agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	3 480	Esenzione
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12	34 440	Esenzione

ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1382	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 500	Esenzione
09.1381	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11 al 31.3	1 200	Esenzione

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.3	1 000	Esenzione (1)
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dal 15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione (1)
18.0350	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione (1)
18.0360	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione (1)
18.0370	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione (1)
18.0380	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0211	0703 10 11 0703 10 19		Cipolle, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione ⁽¹⁾
09.0217 ⁽²⁾	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dal 16.6 al 31.3	14 000	Esenzione
09.0219	0811 10 11 0811 20 11 0811 90 19		Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % Fragole Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina Altri	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0221	2002 10 2002 90 11 2002 90 19		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: Interi o in pezzi Altri, aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %	dall' 1.1 al 31.12	8 000	Esenzione
09.0207 ⁽²⁾	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % ⁽³⁾	Esenzione
09.0209 ⁽²⁾	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % ⁽³⁾	Esenzione
09.0223	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura, preparazioni di agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.0225	2007 99 39		Altre preparazioni di frutta aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	600	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(²) Sospeso dal regolamento (CE) n. 1506/98 (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(³) Per la gestione dei contingenti tariffari comunitari i coefficienti seguenti sono applicati all'importazione di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

ALLEGATO X

MALTA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingente tariffario**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1451	2203 00		Birra di malto	dall'1.1 au 31.12	5 000 hl	Esenzione

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0015	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	3 360	Esenzione
18.0040	ex 0707 00 95	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	60	Esenzione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO XI

CIPRO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1420	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 31.10	75	Esenzione
09.1401	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 30.6	110 000	Esenzione
09.1425	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1427	ex 0705 11 00	10	Insalata «Iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1403	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.4 al 15.5	3 750	Esenzione
09.1411	ex 0706 90 90	20	Barbabietole da insalata, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione
09.1405	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.10 al 30.11	450	Esenzione
09.1409	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	450	Esenzione
09.1431	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50		Arance fresche	dall'1.12 al 31.5	48 200	Esenzione (1)
09.1407	ex 0806 10 10	91, 99	Uve, fresche, da tavola	dall'8.6 al 9.8	11 000	Esenzione (2)
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	10 10 10	Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione
09.1429	2008 99 43 2008 99 53		Uve, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole né di zuccheri, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	2 500	Esenzione
09.1421	2009 60 51 2009 60 71 ex 2009 60 90 2204 30 92	10	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	dall'1.1 al 31.12	4 950	Esenzione (2)

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1415	2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	79, 80 79, 80 79, 80	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	52 500 hl	Esenzione
09.1423	2204 29 65 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	10 80 30	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	29 120 hl	Esenzione
09.1417	ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98	10 10 10 10 10 10 10 10	Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	225 000 hl	Esenzione

(¹) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità dall'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Cipro. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(²) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione (¹)
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO XII

Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Esportatore, (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE		
8. Luogo di scarico	7. Denominazione d'origine		
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli		10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere)			
13. Visto dell'organismo emittente			
14. Timbro doganale	(Vedi traduzione al n. 15)		
15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è vino prodotto nella zona di ed è riconosciuto, secondo la legge algerina/marocchina/tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....». L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.			
16. (1)			

(1) Spazio riservato per dettagli ulteriori forniti nel paese esportatore.

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

PARTE A

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato IX
Allegato II	Allegato VII — parte A
Allegato III	Allegato V — parte A
Allegato IV	Allegato II — parte A
Allegato V	Allegato XI — parte A
Allegato VI	Allegato IV — parte A
Allegato VII	Allegato III — parte A
Allegato VIII	Allegato I
Allegato IX	Allegato X — parte A
Allegato X	Allegato VIII — parte A
Allegato XI	Allegato XII

PARTE B

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 2	Articoli 1 e 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 9
Allegato	Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	109,0	
	204	87,2	
	212	63,2	
	999	86,5	
0707 00 05	052	101,1	
	999	101,1	
0709 90 70	052	92,2	
	204	46,2	
	999	69,2	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	80,5	
	204	48,9	
	212	46,5	
	220	66,1	
	600	59,6	
	624	60,9	
	999	60,4	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	91,9	
	400	90,5	
	404	88,0	
	508	79,7	
	512	82,2	
	524	95,5	
	528	84,3	
	720	131,9	
	804	114,6	
	999	95,4	
	0808 20 50	388	77,0
		512	79,9
		528	71,0
999		76,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 749/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2908/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

(6) Tiamilale e Tiopentale sodico devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

considerando quanto segue:

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rialsiate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 72.⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Tiamilale	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente per via endovenosa
Tiopentale sodico	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente per via endovenosa»

REGOLAMENTO (CE) N. 750/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche le uova, il latte o il miele.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2001 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare gli articoli 7 e 8,

(6) Acido acetilsalicilico, DL-lisina dell'acido acetilsalicilico, Carbasalato calcico e Acetilsalicilato di sodio devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

considerando quanto segue:

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Acido acetilsalicilico	Bovini Suini Polli	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano
DL-lisina dell'acido acetilsalicilico	Bovini Suini Polli	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano
Carbasalato calcico	Bovini Suini Polli	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano
Acetilsalicilato di sodio	Bovini Suini Polli	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»

**REGOLAMENTO (CE) N. 751/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Esso si applica dal 18 aprile al 1° maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 aprile 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 18 aprile al 1° maggio 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,78	10,67	24,15	15,00
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	10,42	7,57	10,53	11,89
Marocco	14,74	14,68	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 752/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 751/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.⁽⁵⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 753/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 751/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.⁽⁵⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 754/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 751/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.⁽⁵⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 755/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 756/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito

- 900 tonnellate originarie del Botswana,
- 1 006 tonnellate originarie della Namibia,
- 250 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

considerando quanto segue:

Germania

- 100 tonnellate originarie del Botswana,
- 20 tonnellate originarie della Namibia.

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Articolo 2

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	12 786 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	4 850,050 tonnellate,
Namibia:	10 084 tonnellate.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 757/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,89 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,37 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,89 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,37 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4010
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,10
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,37
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,37
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4010

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 758/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,445 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,40	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,94	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni

speciali per il secondo trimestre 2001. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il secondo trimestre 2001 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 2001 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 3 750 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽²⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2001

sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

[notificata con il numero C(2001) 1016]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 221,

considerando quanto segue:

- (1) Onde assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatori, la Comunità deve far sì che i consumatori dispongono di un accesso semplice ed effettivo alla giustizia e incoraggiare e agevolare la composizione delle controversie in materia di consumo fin sul nascere.
- (2) Il continuo sviluppo di nuove forme di prassi commerciali che interessano i consumatori come ad esempio il commercio elettronico e il previsto aumento delle transazioni transfrontaliere richiedono che ci si adoperi in modo particolare per suscitare la fiducia dei consumatori, assicurando in particolare un facile accesso a mezzi pratici, efficaci e poco costosi di riparazione, compreso l'accesso per via elettronica. Il piano di azione e-Europe, approvato dal Consiglio europeo di Feira il 19-20 giugno 2000, ha riconosciuto che affinché il commercio elettronico possa raggiungere le sue piene potenzialità si deve incoraggiare la fiducia dei consumatori, di concerto con i rappresentanti dei consumatori, con l'industria e con gli Stati membri promuovendo l'accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.
- (3) Il 30 marzo 1998 la Commissione ha adottato la raccomandazione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽¹⁾. Però la portata di tale raccomandazione è limitata a procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di terzi che propongono o impongono una soluzione. Essa non riguarda procedure che comportano semplicemente un tentativo di fare incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione basata sul consenso.
- (4) Il Consiglio, nella sua risoluzione del 25 maggio 2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽²⁾, prende atto che gli organi extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31).

⁽²⁾ GU C 155 del 6.6.2000, pag. 1.

98/257/CE svolgono una funzione di grande utilità per i consumatori e invita la Commissione a sviluppare in stretta cooperazione con gli Stati membri criteri comuni per la valutazione di tali organi, criteri che dovrebbero assicurare tra l'altro la loro qualità, equità ed efficienza. Essa in particolare invita gli Stati membri ad applicare tali criteri per inserire detti organi o sistemi nella rete di cui al documento di lavoro della Commissione sulla creazione di una rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) ⁽¹⁾.

- (5) L'articolo 17 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽²⁾, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la loro legislazione non ostacoli l'uso di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie disponibili nel diritto nazionale.
- (6) Il commercio elettronico facilita le transazioni transfrontaliere tra le aziende e i consumatori. Tali transazioni hanno spesso un valore esiguo e che quindi la risoluzione di qualsiasi controversia deve essere semplice, rapida e poco onerosa. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di composizione delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti e andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti.
- (7) Il Consiglio, nelle conclusioni adottate il 29 maggio 2000 ⁽³⁾, ha invitato la Commissione a elaborare un Libro verde su metodi alternativi di risoluzione delle controversie nel diritto civile e commerciale, onde fare il punto della situazione esistente e avviare ampie consultazioni.
- (8) Il Parlamento europeo, nel suo parere sulla proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾, ha invitato a fare ampio uso della risoluzione extragiudiziale delle controversie per le transazioni in materia di consumo, in particolare laddove le parti sono domiciliate in diversi Stati membri e in considerazione dei costi e dei tempi lunghi legati alle cause intentate in tribunale. Il Consiglio e la Commissione nella loro dichiarazione per l'adozione del regolamento summenzionato hanno ribadito che, in generale, è nell'interesse dei consumatori e delle imprese tentare di comporre amichevolmente le loro controversie prima di fare ricorso ai tribunali e hanno ribadito l'importanza di continuare i lavori su metodi alternativi di composizione delle controversie a livello della Comunità europea.
- (9) I principi enunciati nella presente raccomandazione non tangono i principi fissati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione che dovrebbero essere rispettati dalle procedure extragiudiziali che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di terzi che propongono o impongono una soluzione, generalmente attraverso una decisione di natura vincolante o non vincolante nei confronti delle parti. I presenti principi devono essere rispettati da qualsiasi procedura basata sull'intervento di terzi, indipendentemente dalla sua denominazione, che agevoli la risoluzione di una controversia il consumo facendo incontrare le parti e assistendole, ad esempio formulando suggerimenti informali sulle opzioni di composizione, nel raggiungimento di una soluzione di comune accordo. I principi sono limitati alle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo designate quali alternative alle risoluzioni delle controversie in un tribunale. Quindi i meccanismi di reclamo dei consumatori gestiti da un'azienda o condotti direttamente coi consumatori a laddove tali servizi sono affidati a terzi per conto dell'impresa sono esclusi in quanto costituiscono parte delle usuali discussioni tra le parti prima che si materializzi una controversia suscettibile di essere sottoposta a un organo terzo responsabile della risoluzione delle controversie o a un tribunale.
- (10) Dev'essere garantita l'imparzialità di tali procedure di risoluzione delle controversie onde assicurare che tutte le parti abbiano fiducia nella sua equità. Laddove un individuo o un gruppo sono responsabili della procedura di risoluzione delle controversie si devono prendere misure appropriate per assicurarne l'imparzialità e mettere a disposizione delle parti informazioni che ne dimostrino l'imparzialità e la competenza onde consentire ad esse di decidere in modo consapevole se partecipare alla procedura.

⁽¹⁾ SEC(2000) 405. Cfr.:

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just06_it.pdf

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ SI(2000) 519.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 21.9.2000, regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

- (11) Onde assicurare che entrambe le parti abbiano accesso alle informazioni di cui necessitano dev'essere garantita la trasparenza della procedura. La soluzione concordata a risoluzione della controversia dev'essere registrata e resa disponibile alle parti dall'organo responsabile della procedura onde evitare successivamente incertezze o malintesi.
- (12) Per accrescere l'efficacia di tali procedure ai fini della risoluzione in particolare di controversie transfrontaliere, esse devono essere facilmente accessibili e disponibili per entrambe le parti indipendentemente dal luogo in cui esse sono site. In particolare andrebbero incoraggiato misure elettroniche onde agevolare tale compito.
- (13) Se si vuole che tali procedure costituiscono un'alternativa realistica ad una controversia portata avanti in tribunale esse devono essere tali da ovviare ai problemi correlati dei costi, dei tempi, della complessità e della rappresentanza. Per assicurarne l'efficacia sono necessarie misure che garantiscono costi proporzionati o gratuite, un accesso più agevole, efficacia, il monitoraggio dell'iter della controversia e la regolare informazione delle parti.
- (14) Conformemente all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'accesso ai tribunali è un diritto fondamentale. Poiché la normativa comunitaria garantisce la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato comune, da tali libertà deriva che gli operatori, compresi i consumatori, devono essere in grado, per risolvere le eventuali controversie risultanti dalle loro attività economiche, di adire il tribunale di uno Stato membro allo stesso modo dei cittadini di tale Stato. Non è possibile designare procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumi in sostituzione delle procedure giudiziarie. Quindi l'uso di tali procedure non deve privare i consumatori del loro diritto di adire i tribunali a meno che essi non si dicano espressamente d'accordo con piena cognizione di causa e soltanto dopo che la controversia sia stata materializzata.
- (15) L'equità della procedura dev'essere salvaguardata consentendo alle parti di fornire tutte le informazioni necessarie e pertinenti. A seconda delle modalità di organizzazione della procedura, le informazioni fornite dalle parti vanno trattate confidenzialmente a meno che esse non concordino espressamente altrimenti o se si ricorra ad un contraddittorio in qualsiasi fase della procedura, misure appropriate ne devono assicurare l'equità. Si dovranno contemplare misure per incoraggiare e monitorare che le parti cooperino con l'espletamento della procedura, in particolare richiedono informazioni necessarie per un'equa composizione della controversia.
- (16) Prima che le parti concordino una soluzione suggerita loro sul modo per comporre la controversia, ad esse dev'essere concesso un ragionevole lasso di tempo per esaminare nei dettagli gli eventuali termini o condizioni.
- (17) Per assicurare che le procedure siano eque e flessibili e che i consumatori abbiano l'opportunità di fare una scelta pienamente consapevole, ad essi devono essere fornite informazioni chiare e comprensibili affinché essi possano riflettere se accettare o meno una soluzione proposta, ottenere consiglio qualora lo desiderino o considerare altre opzioni.
- (18) La Commissione inserirà nella sua base di dati sugli organi extragiudiziali responsabili della composizione delle controversie in materia di consumo le informazioni fornite dagli Stati sull'uso di tali principi da parte degli organi di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rientrano nella portata della presente raccomandazione allo scopo di renderne possibile la partecipazione alla rete extragiudiziale europea (EEJ-Net).
- (19) Inoltre, la definizione di principi per gli organi responsabili delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo non coperte dai principi statuiti nella raccomandazione 98/257/CE appare, in tali circostanze, necessaria a livello comunitario per corroborare e integrare, in un ambito essenziale, le iniziative adottate dagli Stati membri onde realizzare, conformemente all'articolo 153 del trattato, un livello elevato di protezione dei consumatori. Ciò non va al di là di quanto necessario per assicurare il buon funzionamento delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo. È quindi coerente con il principio di sussidiarietà,

RACCOMANDA:

che i principi riportati nella parte II siano rispettati da tutti gli organi extragiudiziali esistenti e futuri che si fanno carico delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo e che rientrano nel campo di applicazione della presente raccomandazione quale definito nella parte I:

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione si applica agli organi terzi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si adoperano per risolvere una controversia facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
2. Essa non si applica ai meccanismi di reclamo dei consumatori gestiti da un'azienda e espletati direttamente con il consumatore o ai meccanismi che assicurano tali servizi gestiti da o per conto di un'azienda.

II. PRINCIPI

A. Imparzialità

L'imparzialità dev'essere garantita assicurando che i responsabili della procedura:

- a) siano designati a tempo determinato e che non possano essere rimossi dalle loro mansioni senza giusta causa;
- b) non si trovino in situazione di conflitto d'interessi apparente o reale con nessuna delle parti;
- c) forniscano informazioni sulla loro imparzialità e competenza e entrambe le parti prima dell'inizio della procedura.

B. Trasparenza

1. Dev'essere garantita la trasparenza della procedura.
2. Le informazioni relative alle modalità di contatto, al funzionamento e alla disponibilità della procedura dovrebbero essere facilmente disponibili per le parti in termini semplici di modo che questi possano accedervi e prenderne conoscenza prima di sottoporre una querela.
3. In particolare andranno rese disponibili informazioni su:
 - a) il modo in cui funziona la procedura, i tipi di controversie che può trattare e eventuali restrizioni al suo funzionamento;
 - b) le regole in merito e eventuali condizioni preliminari che le parti devono soddisfare, nonché altre regole procedurali, in particolare quelle relative al funzionamento della procedura e alle lingue in cui la procedura sarà condotta;
 - c) i costi, sempre che ve ne siano, che le parti dovranno sostenere;
 - d) il calendario applicabile alla procedura, in particolare per quanto concerne il tipo di controversia in questione;
 - e) le norme sostanziali applicabili (disposizioni giuridiche, buone prassi industriali, considerazioni di equità, codici di comportamento);
 - f) il ruolo della procedura nel far emergere la composizione di una controversia;
 - g) lo status di ogni soluzione concordata a risoluzione di una controversia.
4. Qualsiasi soluzione a risoluzione della controversia concordata dalle parti dev'essere messa a registro su supporto duraturo e deve indicare chiaramente i termini e i motivi su cui si basa. Il registro dev'essere messo a disposizione di entrambe le parti.
5. Devono essere rese pubblicamente disponibili informazioni sull'efficacia della procedura, comprendenti:
 - a) il numero e i tipi di querele sottoposte e i loro risultati;

- b) il tempo necessario a risolvere le controversie;
- c) gli eventuali problemi che emergano sistematicamente dalle controversie;
- d) il grado di conformità, se noto, delle soluzioni concordate.

C. Efficacia

1. Dev'essere assicurata l'efficacia della procedura.
2. La procedura è facilmente accessibile e disponibile per entrambe le parti, ad esempio tramite mezzi elettronici, indipendentemente dal luogo in cui le parti si trovano.
3. La procedura è gratuita per i consumatori o, qualora vi siano costi, essi devono essere modici e proporzionati all'importo oggetto della controversia.
4. Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un professionista legale. Tuttavia non potrà essere impedito alle parti di farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura.
5. Una volta sottoposta, la controversia è trattata nel più breve tempo possibile, commisuratamente alla natura della controversia. Il suo iter è esaminato periodicamente ad opera dell'organo responsabile della procedura per assicurare che essa venga trattata celermente ed in modo appropriato.
6. La condotta delle parti è oggetto di esame da parte dell'organo responsabile della procedura per assicurare che esse siano impegnate a cercare una risoluzione adeguata, equa e tempestiva della controversia. Se la condotta di una parte è insoddisfacente, entrambe le parti ne sono informate onde consentire loro di valutare se continuare la procedura di risoluzione della controversia.

D. Equità

1. Dev'essere assicurata l'equità della procedura. In particolare:
 - a) le parti sono informate del loro diritto di rifiutare di partecipare alla procedura o di recedere da essa in qualsiasi momento e di adire il sistema giudiziario o eventuali altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale in qualsiasi fase se esse sono scontente dell'andamento o del funzionamento della procedura;
 - b) entrambe le parti debbono essere in grado di presentare liberamente e agevolmente gli argomenti, le informazioni e le prove attinenti al caso, su base confidenziale, nell'ambito della procedura, a meno che le parti abbiano espresso il loro accordo che tali informazioni siano trasmesse alle controparte. Se, in qualsiasi fase, il terzo propone delle possibili soluzioni per la risoluzione della controversia, entrambe le parti devono essere in grado di esporre il loro punto di vista e di presentare osservazioni su qualsiasi argomentazione, informazione o prova presentata dall'altra parte;
 - c) entrambe le parti sono incoraggiate a cooperare pienamente con lo svolgimento della procedura, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per un'equa risoluzione della controversia;
 - d) prima che le parti si mettano d'accordo su una proposta di risoluzione della controversia, dev'essere loro concesso un periodo di tempo ragionevole per esaminare tale soluzione.
2. Il consumatore dev'essere informato in linguaggio chiaro e comprensibile prima di accettare una proposta di soluzione del fatto che:
 - a) ha la scelta se accettare o meno la soluzione proposta;
 - b) la soluzione proposta può essere meno favorevole del risultato che potrebbe essere ottenuto in caso di procedura giudiziale che faccia applicazione su norme giuridiche;
 - c) prima di accogliere o di respingere la soluzione proposta, ha il diritto di ricorrere all'avviso di una fonte indipendente;
 - d) l'uso della procedura non preclude l'opzione di deferire la querela a un altro meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie rientrante nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE o di cercare riparazione legale attraverso l'ordinamento giuridico del paese a cui il consumatore appartiene;
 - e) lo status giuridico di una soluzione consensuale,

LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

è indirizzata agli Stati membri nella misura in cui li concerne in relazione alle procedure volte ad agevolare la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e alle persone fisiche o giuridiche responsabili della costituzione o della gestione di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2001****che modifica per la settima volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania***[notificata con il numero C(2001) 1017]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/188/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a un'azienda di allevamento ittico della Sassonia, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.

- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per l'azienda interessata.
- (5) Dall'esame suddetto risulta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) L'azienda in questione può quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va inserita nell'elenco delle aziende riconosciute nella Sassonia.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 83.

ALLEGATO

I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

1. **Jochen Moeller**
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. **Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen**
(soltanto l'avannotteria)
D-37586 Dassel
3. **Dr. R. Rosengarten**
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. **Klaus Kröger**
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. **Ingeborg Riggert-Schlumbohm**
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega
6. **Volker Buchtmann**
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt
7. **Sven Kramer**
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. **Hans-Peter Klusak**
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. **F. Feuerhake**
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. AZIENDE DELLA TURINGIA

1. **Firma Tautenhahn**
D-98646 Troststadt
2. **Thüringer Forstamt Leinefelde**
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. **Fischzucht Salza GmbH**
D-99734 Nordhausen-Salza
4. **Fischzucht Kindelbrück GmbH**
D-99638 Kindelbrück
5. **Reinhardt Strecker**
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

1. **Heiner Feldmann**
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf
2. **Walter Dietmayer**
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen
3. **Heiner Feldmann**
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf
4. **Heiner Feldmann**
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf
5. **Oliver Fricke**
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. **Peter Schmaus**
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz
7. **Josef Schnetz**
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell
8. **Erwin Steinhart**
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen
9. **Hugo Strobel**
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. **Reinhard Lenz**
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal
11. **Peter Hofer**
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
12. **Stephan Hofer**
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
13. **Stephan Hofer**
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
14. **Stephan Hofer**
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. **Hubert Schuppert**
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf
16. **Johannes Dreier**
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen
17. **Peter Störk**
Wagenhausen
D-88348 Saulgau
18. **Erwin Steinhart**
Geislingen/St..
D-73312 Geislingen/St..

19. **Joachim Schindler**
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach
20. **Heribert Wolf**
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen
21. **Claus Lehr**
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafeh**
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafeh**
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**
Höhmühle
D-88353 Kifleg
32. **Karl Servay**
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**
Warthausen
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**
Gossenzugen
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**
Haigerach
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**
Tiefenstein
D-79774 Albrück
38. **Alfred Tröndle**
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**
Bainders
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
42. **Hans Fischböck**
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. **Hans Fischböck**
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. **Josef Dürr**
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. **Kurt Englerth und Sohn GBR**
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. **A. J. Kisslegg**
Anlage Rohrsee
47. **Staatliches Forstamt Wangen**
Anlage Karsee
48. **Simon Phillipson**
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg
49. **Hans Klaiber**
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle
50. **Josef Hönig**
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelberg
51. **Werner Baur**
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52. **Gerhard Wehmann**
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Hörter

V. AZIENDE DELLA BAVIERA

1. **Gerstner Peter**
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. **Werner Ruf**
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. **Rogg**
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. AZIENDE DELLA SASSONIA

1. **Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.**
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
 2. **H. und G. Ermisch GbR**
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2001

recante modifica della decisione 2000/574/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer*[notificata con il numero C(2001) 1019]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/312/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/574/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer ⁽⁴⁾.
- (2) Le misure previste si applicano fino al 1° aprile 2001.
- (3) Alla luce della situazione epidemiologica dell'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer, le misure di

cui alla decisione 2000/574/CE sono prorogate al 1° febbraio 2002.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2000/574/CE la data «1° aprile 2001» è sostituita dalla data «1° febbraio 2002».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2001

recante seconda modifica della decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia

[notificata con il numero C(2001) 1027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nel luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi della Norvegia⁽⁴⁾. Tale decisione è stata in seguito modificata dalla decisione 2000/431/CE⁽⁵⁾. Le misure includono un divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano e sono applicabili fino al 1° aprile 2001.
- (2) Nel corso del 2000, la Norvegia ha segnalato 17 focolai di ISA e tre focolai nel periodo da gennaio a metà febbraio 2001. È stata decisa l'adozione di speciali

misure di protezione. Al momento, per tale malattia sono previste 19 diverse zone di restrizione, che includono 18 comuni.

- (3) Tenuto conto della situazione sanitaria in Norvegia, è opportuno prorogare al 1° febbraio 2002 l'applicazione delle misure previste dalla decisione 1999/766/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/766/CE la data «1° aprile 2001» è sostituita dalla data «1° febbraio 2002» e la data «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 170 dell'11.7.2000, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dal Lussemburgo a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 1045]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2001/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre compilare un inventario del potenziale viticolo. Tale inventario deve essere presentato prima di poter accedere alle misure destinate a regolarizzare le superfici oggetto di impianti illegali o di poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto o del sostegno a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo ⁽³⁾ precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.
- (3) Con lettere del 12 dicembre 2000 e del 4 gennaio 2001 il Lussemburgo ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'esame delle stesse permette di constatare che il Lussemburgo ha pertanto compilato l'inventario.

- (4) La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l'esattezza dei dati contenuti nell'inventario o la compatibilità della legislazione ivi riferita con il diritto comunitario e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia.
- (5) Le misure previste dal presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che il Lussemburgo ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

Il Lussemburgo è destinatario della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide

[notificata con il numero C(2001) 1090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/80/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 26 ottobre 1995, il richiedente Du Pont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flupyrsulfuron-metile.
- (3) Il 14 febbraio 1996, il richiedente FMC Europe NV ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva carfentrazone-etile.
- (4) Il 2 ottobre 1996, il richiedente Du Pont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva famoxadone.
- (5) Il 14 maggio 1995, il richiedente Novartis ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva prosulfuron.
- (6) Il 6 marzo 1996, il richiedente Rhône-Poulenc ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva isoxaflutole.
- (7) Il 15 febbraio 1994, il richiedente Rhône-Poulenc ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flurtamone.
- (8) Il 3 luglio 1996, il richiedente AgrEvo ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva ethoxysulfuron.
- (9) Il 18 maggio 1994, il richiedente Thermo Trilogy Corporation ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus.

- (10) Il 27 marzo 1996, il richiedente Rhône-Poulenc Agrochimie SA ha presentato alle autorità greche un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva ciclanilide.
- (11) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/164/CE⁽³⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva flupyrsulfuron-metile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato III della direttiva.
- (12) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/362/CE⁽⁴⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva carfentrazone-etile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (13) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/591/CE⁽⁵⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva famoxadone può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (14) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/137/CE⁽⁶⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva prosulfuron può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (15) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/524/CE⁽⁷⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva isoxaflutole può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

⁽³⁾ GU L 64 del 5.3.1997, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 239 del 30.8.1997, pag. 48.⁽⁶⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.⁽⁷⁾ GU L 220 del 30.8.1996, pag. 27.⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

- (16) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/341/CE ⁽¹⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva flurtamone può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (17) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/591/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva ethoxysulfuron può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (18) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/164/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus* può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (19) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/137/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva ciclanilide può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (20) Tale conferma dei dati e delle informazioni è necessaria per consentire un esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, fino a tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.
- (21) Gli effetti del flupyrsulfuron-metile sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 2 dicembre 1997, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (22) Gli effetti del carfentrazone-etile sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 maggio 1998, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (23) Gli effetti del famoxadone sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 5 agosto 1998, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporti di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (24) Gli effetti del prosulfuron sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 18 gennaio 1999, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (25) Gli effetti dell'isoxaflutole sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 26 febbraio 1997, i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (26) Gli effetti del flurtamone sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 21 maggio 1997, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 130 del 31.5.1996, pag. 20.

- (27) Gli effetti dell'ethoxysulfuron sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 20 maggio 1998, l'Italia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (28) Gli effetti del Paecilomyces fumosoroseus sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 9 dicembre 1997, il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (29) Gli effetti del ciclanilide sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. L'11 febbraio 1998, il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (30) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro tre anni dall'adozione delle decisioni di conformità summenzionate, poiché l'esame dei fascicoli conseguente alla presentazione del progetto di rapporto di valutazione da parte dello Stato membro relatore ha richiesto più di tre anni.
- (31) Sarebbe auspicabile che gli Stati membri avessero la possibilità di prorogare le autorizzazioni provvisorie relative ai prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per un ulteriore periodo di 12 mesi, in conformità con l'articolo 8 della direttiva, per consentire il proseguimento dell'esame dei fascicoli. Il termine di 12 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione di ciascuna di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva.
- (32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2001

che modifica per la sesta volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 1121]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/263/CE ⁽⁵⁾.
- (2) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica in Irlanda, la Commissione ha adottato la decisione 2001/234/CE ⁽⁶⁾ recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Irlanda, modificata da ultimo dalla decisione 2001/267/CE ⁽⁷⁾.
- (3) L'Irlanda del Nord e l'Irlanda hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/263/CE.
- (4) L'estensione geografica delle zone sottoposte alle misure previste nella presente decisione non va mantenuta più a

lungo di quanto è necessario in circostanze obiettivamente determinate.

- (5) I provvedimenti in materia di sorveglianza da attuare nelle zone soggette a restrizioni a norma dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE prima di procedere alla revoca delle misure sono specificati nella decisione 2001/295/CE ⁽⁹⁾.
- (6) Occorre autorizzare un trattamento ulteriore dei prodotti sanguigni e precisare i requisiti della certificazione per taluni prodotti trattati e conservabili.
- (7) È necessario prorogare le misure introdotte dalla decisione 2001/172/CE.
- (8) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 10 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/172/CE della Commissione è modificata nel modo seguente:

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) Alla fine del paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o ai prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità».
 - b) Nel paragrafo 5 sono soppressi i termini «sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati».
 - c) È aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. In deroga al paragrafo 4, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

⁽⁷⁾ GU L 94 del 4.4.2001, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 35.

- 2) L'articolo 4 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 5, sono soppressi i termini «e spedito in contenitori ermeticamente sigillati oppure».
 - b) È aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. In deroga al paragrafo 4, per il latte conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), e sottoposto a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che sia scortato da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato.»
- 3) L'articolo 5 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 5, sono soppressi i termini «e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure».
 - b) È aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. In deroga al paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato.»
- 4) L'articolo 8 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il quarto trattino seguente:
«— un trattamento previsto al capitolo 4 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE;».
 - b) Al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«i) a prodotti imballati destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.»
 - c) È aggiunto il paragrafo 7 seguente:
«7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera i), è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione “solamente per diagnosi in vitro” oppure “solamente per uso di laboratorio”.»
- 5) All'articolo 11 bis è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Tuttavia, la Commissione modifica la presente decisione in modo che le misure previste per le zone dell'Irlanda del Nord elencate negli allegati I e II possano essere revocate fatta salva la direttiva 85/511/CEE come di seguito indicato.
Se, a partire dal 19 aprile 2001, l'Irlanda del Nord notifica alla Commissione che:
a) non sono denunciati nuovi focolai di afta epizootica nell'Irlanda del Nord nel periodo dal 22 marzo alle ore 17.00 al 19 aprile 2001, e
b) tutti gli esami clinici e le prove di laboratorio sono stati effettuati in conformità della decisione 2001/295/CE, ogni volta con esito negativo:
— nelle aziende in cui è stata sospettata la presenza della malattia in relazione ai focolai confermati nell'Irlanda del Nord nel mese di marzo 2001, e
— in ciascuna azienda in cui sono allevati animali sensibili e situata nelle rispettive zone di protezione e di sorveglianza istituite nelle zone elencate nell'allegato I della presente decisione a seguito del focolaio confermato nel mese di marzo 2001,
la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e modifica di conseguenza con effetti immediati la presente decisione. Gli Stati membri adattano le disposizioni da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla nuova situazione.»
- 6) All'articolo 14, la data ivi indicata è sostituita dal «18 maggio 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

che modifica la decisione 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica*[notificata con il numero C(2001) 1116]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE ⁽³⁾, 2001/208/CE ⁽⁴⁾, 2001/223/CE ⁽⁵⁾ e 2001/234/CE ⁽⁶⁾, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/302/CE ⁽⁸⁾.
- (4) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno attenuare ulteriormente le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 19 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2001/263/CE della Commissione sono aggiunti il secondo e il terzo trattino seguenti:

- «— tramite un centro di raccolta riconosciuto a un'azienda di destinazione a fini d'ingrasso, tranne per i bovini e i suini da ingrasso che possono essere spediti dal centro di raccolta a non più di sei aziende di destinazione, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione, oppure
- a un punto di raccolta in cui sono raggruppate mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

⁽⁷⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.

⁽⁸⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2001****che modifica per la settima volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2001) 1134]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/318/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/316/CE ⁽⁵⁾.
- (2) A seguito di nuove denunce di focolai dell'afta epizootica nell'Irlanda del Nord, le competenti autorità nordirlandesi hanno vietato la spedizione di animali sensibili e di prodotti non trattati ottenuti da tali animali dall'intero territorio dell'Irlanda del Nord.

(3) È quindi opportuno estendere all'intero territorio dell'Irlanda del Nord le misure previste dalla decisione 2001/172/CE.

(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 15/16 maggio 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2001/172/CE, i termini «Gran Bretagna e il distretto di Newry and Mourne nella contea di Armagh nell'Irlanda del Nord» sono sostituiti da «Gran Bretagna, Irlanda del Nord».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 90 del 30 marzo 2001)

A pagina 9, articolo 8, punto 2, lettera b), punto iii):

anziché: «per le misure ambientali (compreso l'impiego di imballaggi riutilizzabili);»,

leggi: «per le misure ambientali (compreso l'impiego di imballaggi riciclabili e/o riutilizzabili);».
